

Informatica giuridica  
Il processo civile telematico  
e mediazione on line

Lezione n. 6

# Il processo civile telematico

# Il processo civile telematico

- Introdotto con il DPR 123/2001 è ora disciplinato dal D.M. 21-2-2011 n. 44  
Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dal Provvedimento del Ministero di Giustizia 18-7-2011 con le specifiche tecniche

# Il processo civile telematico

- Per processo civile telematico si intende l' utilizzo delle tecnologie dell' informazione e della comunicazione nel processo civile.
- Non si tratta di un processo civile svolto a distanza ma dell' utilizzo delle tecnologie dell' informazione e della comunicazione per:
  - la produzione e il deposito degli atti del processo;
  - la comunicazione (compresa la notificazione) degli atti del processo;
  - la consultazione degli atti del processo;
  - il pagamento di contributi e diritti relativi agli atti del processo

# I soggetti coinvolti

- soggetti abilitati interni
  - i magistrati;
  - il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP;
- soggetti abilitati esterni
  - soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice;
  - soggetti abilitati esterni pubblici: gli avvocati, i procuratori dello Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali;
- utenti privati: la persona fisica o giuridica

# La produzione e il deposito degli atti

- L'atto del processo è composto da:
  - documento informatico con firma digitale o firma qualificata
  - +
  - informazioni strutturate in formato xml in modo che i dati relativi al documento possano essere acquisiti e gestiti dal sistema
- L'atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato esterno e sottoscritto con firma digitale, è depositato nel fascicolo informatico, previa attestazione del deposito da parte della cancelleria o della segreteria dell'ufficio giudiziario mediante apposizione della data e della propria firma digitale.

# Comunicazioni

- La comunicazione per via telematica dall'ufficio giudiziario avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario mittente
  - ad un soggetto abilitato esterno all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia;
  - all'utente privato:
    - all'indirizzo di pec assegnata ai cittadini (rinvenibile nel registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia)
  - all'impresa
    - all'indirizzo di pec indicato nel registro delle imprese

# Notificazioni

- La richiesta telematica di attività di notificazione sono inoltrate all' Unep:
  - dagli uffici giudiziari, salvo alcune eccezioni, via web service;
  - dai soggetti abilitati esterni alla pec dell' Unep;
- L' Unep effettua la notificazione:
  - con le modalità tradizionali (se il cittadino non dispone di pec secondo specifica disciplina);
  - con le modalità telematiche (analogamente ad una comunicazione)
- L' Unep, eseguita la notificazione, trasmette - per via telematica a chi ha richiesto il servizio - il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata e congiunta all'atto cui si riferisce, nonché le ricevute di posta elettronica certificata.

# Notificazioni tra avvocati

- Il difensore può eseguire la notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi telematici, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
- A tale scopo trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, nella forma di allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario.
- Nel corpo del messaggio è inserita la relazione di notificazione che contiene le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale l'atto è stato inviato, nonché del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8 della suddetta legge.

# La consultazione degli atti

- L'accesso ai servizi di consultazione delle informazioni rese disponibili dal dominio giustizia avviene tramite un punto di accesso (gestito ad esempio dal Consiglio dell'Ordine) o tramite il portale dei servizi telematici
- Per l'accesso è necessario che:
  - l'utente sia identificato con certezza (carta d'identità elettronica, token crittografico come smart card, chiavetta USB o altro dispositivo sicuro)
  - l'utente sia autorizzato, cioè che sia verificato che abbia diritto di accedere agli atti richiesti (controllo incrociato tra i dati forniti e quelli risultanti dal registro di consultazione che si forma con i nominativi dei soggetti rilevati dagli atti depositati)

# Il pagamento dei contributi

- Il pagamento è effettuato per via telematica
- La ricevuta telematica, firmata digitalmente dal prestatore del servizio di pagamento che effettua la riscossione o da un soggetto da questo delegato, costituisce prova del pagamento alla Tesoreria dello Stato ed è conservata nel fascicolo informatico.
- Il processo di pagamento telematico assicura l'univocità del pagamento mediante l'utilizzo della richiesta di pagamento telematico (RPT), della ricevuta telematica (RT) e dell'identificativo univoco di erogazione del servizio (CRS) che impediscono, mediante l'annullamento del CRS, un secondo utilizzo della RT.

- La diffusione presso i tribunali del processo civile telematico avviene a macchia di leopardo, non in modo uniforme.
- Si veda
  - [pst.giustizia.it](http://pst.giustizia.it)  
Portale del Ministero di Giustizia per i servizi on line degli uffici giudiziari
  - [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it)  
Homepage/Progetti e Partners/PCT/Modulistica e documenti/  
Presentazione

# La mediazione on line

# Richiami alla disciplina in materia di composizione extragiudiziale delle controversie

Per la composizione extragiudiziale delle controversie è necessario l' accordo fra le parti

Arbitrato/Mediazione:

- L' arbitrato si conclude con il lodo arbitrale che decide la controversia
- La mediazione si conclude con l' accordo negoziale delle parti.

# La composizione extragiudiziale delle controversie per via telematica

## Perché?

La composizione delle controversie giudiziale ed extragiudiziale (di tipo tradizionale) ha:

- \* costi eccessivi rispetto al valore della controversia tipica delle transazioni in rete;
- \* tempi lunghi e incerti.

Tendenza:

- crescita delle dispute internazionali di scarso valore economico;
- crescita delle dispute di natura non commerciale.

# Quali controversie?

\*controversie di natura commerciale (B2C e B2B):

- relative ai beni e servizi oggetto della transazione;
- relative ai pagamenti;
- relative a violazioni di diritti (diritto d'autore, nome a dominio);

\*controversie di natura non commerciale:

- relative a violazioni della privacy;
- relative alla diffusione di contenuti diffamatori o offensivi;
- relative allo spamming.

# Modalità di ODR (Online Dispute Resolution)

- arbitrato on line

Si segnala ad oggi solo qualche raro esempio di arbitrato on line (WIPO Arbitration Center)

- mediazione on line

La mediazione, con l'accordo finale negoziale delle parti, costituisce la modalità alternativa nettamente prevalente in rete.

# Arbitrato on line

- Esempio

- ICANN per la risoluzione delle controversie relative ai domain names si serve del Wipo Arbitration Center <http://www.wipo.int/amc/en/domains/>

The five basic stages in the procedure are:

- (1) The filing of a Complaint with an ICANN-accredited dispute resolution service provider chosen by the Complainant, such as the WIPO Center;
- (2) The filing of a Response by the person or entity against whom the Complaint was made;
- (3) The appointment by the chosen dispute resolution service provider of an Administrative Panel of one or three persons who will decide the dispute;
- (4) The issuance of the Administrative Panel's decision and the notification of all relevant parties; and
- (5) The implementation of the Administrative Panel's decision by the registrar(s) concerned should there be a decision that the domain name(s) in question be cancelled or transferred.

# Mediazione on line

- Due tipologie di mediazione on line:

- Automated Negotiation

- \* modello cieco (1) Double Blind Bidding

ognuna delle parti inserisce, all'interno di un sistema, la propria proposta di transazione. L'altra parte sa che la controparte ha fatto la propria offerta ma non ne conosce il valore. Laddove il valore dell'offerta di una parte e la controfferta dell'altra rientrano in un determinato intervallo (ad esempio le due proposte si differenzino del 10%) il sistema elabora automaticamente una proposta.

- modello cieco (2) Visual Blind Bidding

A differenza del modello cieco (1) il sistema non tiene nascosta l'offerta e la richiesta delle parti ma ciò che le parti sono disposte ad accettare. La procedura inizia con l'inserimento delle rispettive proposte, che definiscono il range di transazione. Il sistema genera proposte che rientrano in tale range. Le parti possono continuare a scambiarsi offerte visibili o contribuire con propri suggerimenti che rimangono anonimi alla soluzione. La negoziazione si conclude se le parti hanno accettato almeno uno o più dei pacchetti di proposte.

- Assisted Negotiation (o modello aperto)

Ricorre agli strumenti telematici (siti, forum, chat etc.) per favorire la comunicazione e lo scambio diretto tra le parti coinvolte (conciliatore e parti)

# Esempi

- sistemi di mediazione
  - modello aperto  
[www.risolvionline.com](http://www.risolvionline.com)
  - modello chiuso  
[www.smartsettle.com](http://www.smartsettle.com)

# Risolvionline

Il modello di online dispute resolution della Camera arbitrale di Milano

- modello di mediazione aperta
- controversie derivanti da Internet o dal commercio elettronico in cui sono coinvolti consumatori e/o imprese
- regole:
  - ✓ libertà e volontarietà della procedura
  - ✓ semplicità e facilità di accesso
  - ✓ efficacia della procedura
  - ✓ indipendenza e imparzialità
  - ✓ trasparenza
  - ✓ equità della procedura
  - ✓ sicurezza e riservatezza
- Il tentativo di conciliazione si svolge discutendo del problema tramite chat oppure tramite forum di discussione utilizzando un'area riservata del sito internet a cui possono accedere solo le parti, il conciliatore ed il funzionario della Camera Arbitrale preposto al servizio.

# Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

D.lgs. 28/10 art. 3 (estratto)

- La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo

Ad oggi non sono molti gli organismi che abbiano disciplinato nel proprio regolamento la mediazione mediante modalità telematiche.

Si vedano ad esempio alcuni organismi di mediazione delle camere di commercio.

# Regolamento 2013/524 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori

La Commissione realizza una "piattaforma europea di risoluzione delle controversie online" (piattaforma ODR).

La piattaforma ODR deve essere un sito web interattivo che offra un accesso elettronico e gratuito in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. La piattaforma costituisce l'unico punto di accesso per i consumatori e i professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie oggetto del presente regolamento.

La piattaforma ODR ha le funzioni seguenti:

- (a) mette a disposizione un modulo di reclamo elettronico che può essere compilato dalla parte ricorrente;
- (b) Informa del reclamo la parte convenuta
- (b) propone alle parti, in base alle informazioni contenute nel modulo di reclamo elettronico, uno o più organismi ADR competenti e fornisce informazioni sulle loro tariffe, se del caso, sulla lingua o sulle lingue in cui sarà condotta la procedura, sulla durata approssimativa della procedura oppure comunica alla parte ricorrente che in base alle informazioni presentate non è stato possibile individuare alcun organismo ADR competente;
- (c) riferisce i reclami all'organismo ADR cui le parti hanno concordato di rivolgersi;
- (d) consente alle parti e all'organismo ADR di condurre online la procedura di risoluzione della controversia;
- (...)